

NEWSLETTER LAVORO 08 - 2021

Novità normative:

1. **Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie**
2. **Decontribuzione settore turismo**
3. **Tutela dei lavoratori fragili estesa fino al 31 dicembre 2021**
4. **Accesso ai servizi INPS riservati per aziende e consulenti**

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

1. **CCNL Metalmeccanica Industria: contributo una tantum per la formazione**

Novità normative:

1. **Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie**

Il Governo ha previsto che dal 10 ottobre 2021 fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021) vige l'obbligo vaccinale non solo per il personale sanitario, ma anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Quest'obbligo non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I responsabili e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, devono assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale per i propri dipendenti.

2. Decontribuzione settore turismo

Attraverso un'apposita circolare, l'INPS ha fornito le prime indicazioni di accesso alla decontribuzione a favore dei datori di lavoro privati dei settori turismo, stabilimenti balneari,

commercio, ricreativo, culturale e spettacolo che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio-marzo 2021.

Per individuare i settori effettivamente coinvolti si rimanda all'Allegato n. 1 della presente newsletter.

L'importo dell'esonero è pari del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite, anche parzialmente, nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta a prescindere dal tipo di ammortizzatore sociale fruito nel periodo gennaio-marzo 2021 e trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda ricorra all'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente rispetto a quella legata all'emergenza COVID-19.

L'esonero è compatibile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli ammortizzatori sociali del settore.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con gli esoneri contributivi già previsti dalla normativa, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si fruisce o si intende fruire non siano espressamente previsti divieti di cumulo con altri regimi.

Si è ancora in attesa delle disposizioni tecniche da parte dell'INPS sulle modalità operative di fruizione dell'esonero.

3. Tutela dei lavoratori fragili estesa fino al 31 dicembre 2021

La legge 133/2021 ha esteso la tutela dei lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, ai lavoratori fragili o con disabilità grave continua ad essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro, equiparando il periodo di astensione al ricovero ospedaliero, ovvero è riconosciuto il diritto al lavoro in modalità smart working. Qualora l'attuale mansione non lo consentisse, è prevista l'adibizione a diversa mansione purché nella stessa categoria e/o inquadramento.

4. Accesso ai servizi INPS riservati per aziende e consulenti.

L'INPS ha esteso fino al 31.12.2021 la validità delle credenziali di accesso (PIN INPS) ai servizi online utilizzate dai legali rappresentanti delle aziende e dagli altri suoi delegati.

Rimane comunque in previsione la progressiva sostituzione di dette credenziali con credenziali SPID/CIE.

Suggeriamo a tutti i clienti che utilizzano credenziali per accedere al sito dell'ente (ad esempio per la verifica dei certificati INPS) di verificare di essere in possesso di SPID/CIE e di effettuare la

procedura di delega affinché l'amministratore deleghi i responsabili del personale all'accesso al sito per conto dell'azienda.

Contratti collettivi: scadenze, novità e rinnovi

1. CCNL Metalmeccanica Industria: contributo una tantum per la formazione

Federmeccanica ha fornito le indicazioni operative per il versamento del contributo aziendale una tantum, previsto dal recente rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, finalizzato a sostenere la realizzazione di una piattaforma che metta a disposizione di tutte le aziende metalmeccaniche e meccatroniche "Servizi per la formazione", ossia strumenti utili all'attuazione del diritto soggettivo con lo scopo di favorire sia la qualità degli interventi formativi che la registrazione della formazione effettuata.

Le Aziende dovranno registrarsi entro il 15 ottobre 2021 su MetApprendo www.metapprendo.it e di seguito procedere al versamento del contributo, da calcolarsi nella quota di 1,50€ per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro dipendente (tempo determinato, part-time, apprendisti, dirigenti), anche se in aspettativa o in cassa integrazione.

In base al numero dei dipendenti indicato – cui corrisponde il contributo – la piattaforma genererà automaticamente un MAV attraverso il quale effettuare il pagamento.

Con il versamento del contributo, l'azienda diventa socia di "MetApprendo", avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione. Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, inoltre, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale quale membro dell'Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende. Sarà possibile esprimere la propria preferenza tramite voto entro il 31 dicembre 2021.